

Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n .238 (Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225)

coordinato con:

- Delibera N .601 del 28-06-2004 (Modificazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e 273 del 22 marzo 2004 concernenti l'incentivazione delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che individua le gestioni associate di funzioni e servizi comunali per le quali è ammessa l'incentivazione ai sensi della deliberazione medesima;

Visto l'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che stabilisce che la Giunta regionale individua con propria deliberazione i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi che devono essere oggetto della gestione associata e le specifiche condizioni che devono sussistere per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione, tenuto conto dei criteri dell'allegato C;

Visto l'articolo 6, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che stabilisce che la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del citato allegato C per l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi attribuiti alla competenza dei Comuni da leggi statali e regionali, determinando i relativi punteggi in ragione dell'integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale che la gestione associata comporta, e provvede altresì alle altre modifiche dell'allegato C che si rendano necessarie a seguito dell'entrata in vigore di leggi statali o regionali, determinando la decorrenza degli effetti delle modifiche medesime;

Ritenuto di indicare i procedimenti, le attività, i servizi e le ulteriori condizioni per l'attribuzione dei punteggi delle gestioni associate e per la conseguente ammissibilità all'incentivazione;

Considerato che occorre di precisare, a norma 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, che la gestione associata in materia di protezione civile è considerata ai fini dell'incentivazione solo se effettivamente attivata entro la data del 1° gennaio 2006;

Ritenuto di integrare l'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, inserendo a decorrere dall'anno 2004, nell'area tematica "Funzioni e servizi attinenti il settore sociale", la gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con punteggio paria a 1, da considerare ai fini dell'incentivazione solo se attivata entro il 31 dicembre 2005, a norma della medesima legge regionale n. 66 del 2003;

Ritenuto, altresì, di integrare l'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della deliberazione 22 dicembre 2003, n. 1351, concernente il piano operativo antincendi boschivi 2004-2006, inserendo a decorrere dall'anno

2004, nell'area tematica "Funzioni e servizi attinenti il territorio", la gestione associata in materia di istituzione e gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, con punteggio pari a 1;

Vista l'intesa conseguita il 15 marzo 2004 nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1 Ai fini dell'incentivazione delle gestioni associate, per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione associata di cui all'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, le gestioni associate devono comprendere i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi indicati nei paragrafi seguenti e devono osservare le specifiche condizioni ivi stabilite.

Paragrafo 1 - Gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale

- 1.1. La gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale, di cui alla lettera A1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività strumentali e organizzative di detti servizi. Sono pertanto escluse dalla gestione associata le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo, le funzioni di sovrintendenza del Sindaco per la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, le funzioni di Ufficiale elettorale e di presidente della Commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo a singole autorità.
- 1.2. Il punteggio è attribuito per la gestione associata, da svolgersi mediante ufficio comune, di almeno due tra le attività inerenti i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale, a condizione che tra questi siano compresi almeno l'anagrafe o lo stato civile, e a condizione che le relative banche dati siano già state costituite e le attività siano già effettivamente in corso di svolgimento, secondo le indicazioni di seguito riportate.
- 1.3. La gestione associata deve garantire la realizzazione di banche dati e di un sistema unitario di interscambio delle informazioni relative ai residenti di tutti i Comuni coinvolti nella gestione medesima, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
- 1.4. Gli uffici addetti alla gestione associata svolgono le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, curano la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati informatiche, forniscono ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.
- 1.5. Per le attività inerenti i servizi di anagrafe e stato civile, ad ogni residente dei Comuni associati deve essere assicurata la possibilità di ricevere informazioni e copie dei certificati presso qualsiasi Comune associato.
- 1.6. La gestione associata in materia di anagrafe comprende le attività istruttorie per i procedimenti indicati dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228:
 - a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti ed i documenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, variazioni ecc.) e per lo schedario della popolazione;
 - b) verifica e aggiornamento delle posizioni anagrafiche.

- 1.7. La gestione associata in materia di stato civile comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di nascita, atti di cittadinanza, atti di morte, atti di matrimonio ecc.)
 - b) trasmissione dei certificati alle pubbliche amministrazioni richiedenti;
 - c) trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;
 - d) comunicazione degli atti di stato civile e relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui si riferiscono;
 - e) realizzazione dell'archivio informatico di cui all' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e delle condizioni di operatività dello stesso; successiva gestione dell'archivio.
- 1.8. La gestione associata in materia leva militare comprende la tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali.
- 1.9. La gestione associata in materia elettorale comprende le seguenti attività:
- a) tenuta delle banche dati inerenti le liste elettorali;
 - b) tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori;
 - c) ricezione e trasmissione al Tribunale delle domande relative alla presidenza di seggio;
 - d) preparazione, gestione e vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali;
 - e) trasmissione dei risultati elettorali;
 - f) tenuta dell'albo dei giudici popolari.

Paragrafo 2 - Gestione associata del personale: reclutamento e concorsi

- 2.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende le funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.
- 2.2. La gestione associata deve comportare lo svolgimento di compiti decisori, come successivamente individuati. Per l'attribuzione del punteggio è altresì richiesto che i Comuni associati abbiano adottato una regolamentazione uniforme delle procedure concorsuali e selettive oggetto della gestione associata.
- 2.3. La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) supporto per la predisposizione dei piani occupazionali degli enti associati e programmazione annuale dei reclutamenti;
 - b) indizione dei bandi e svolgimento delle selezioni relative a: reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato attraverso concorsi pubblici; selezioni a tempo determinato e indeterminato; corsi – concorso; lavoro temporaneo;
 - c) organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alla progressione verticale;
 - d) funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
 - e) formazione ed approvazione delle graduatorie;
 - f) nomina o designazione delle commissioni di concorso;
 - g) insediamento delle commissioni di concorso.
- 2.4. Nell'atto associativo deve essere chiaramente specificato se la gestione associata comprende o non comprende anche le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali".

Paragrafo 3 - Gestione associata del personale: trattamento giuridico

- 3.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, riguarda lo svolgimento di

compiti istruttori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni associati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

- 3.2. La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, di inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
 - b) predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
 - c) predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero (condizioni psico-fisiche, portatori di handicap) e al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
 - d) funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
 - e) predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;
 - f) predisposizione degli atti per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri enti;
 - g) funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;
 - h) funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

Paragrafo 4 - Gestione associata del personale: trattamento economico

- 4.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività attinenti il profilo economico-fiscale del personale degli enti associati (stipendio, ritenute fiscali, adempimenti del datore di lavoro).
- 4.2. La gestione associata comprende almeno le seguenti attività istruttorie:
- a) gestione stipendi e gestione contabile del personale:
 - attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendente o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - detrazioni volontarie o cessioni del quinto dello stipendio;
 - predisposizione buste paga;
 - b) gestione ritenute fiscali:
 - calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionale e comunale);
 - predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;
 - acquisizione dati inviati dai CAF;
 - predisposizione CUD;
 - c) gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):
 - calcolo contributi previdenziali mensili;
 - trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;
 - d) gestione contributi ex INADEL:
 - calcolo contributi ex INADEL mensili;
 - trasmissione Mod. TFR/1 per liquidazione trattamento di fine rapporto;

- e) elaborazione dati contabili per il bilancio di ogni singolo ente;
 - programmazione spesa annuale;
 - predisposizione allegato;
- f) gestione versamenti INPS:
 - calcolo contributi INPS mensili;
 - compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;
- g) gestione contributi INAIL:
 - comunicazione di assunzione e cessazione del personale;
- h) predisposizione del conto annuale del personale.

Paragrafo 5 - Gestione associata relazioni sindacali

- 5.1 La gestione associata in materia di relazioni sindacali, di cui alla lettera A5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali, e comporta la costituzione di un ufficio di supporto tecnico alla delegazione di parte pubblica per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi.
- 5.2 Attività oggetto della gestione associata:
- a) predisposizione delle bozze di accordi;
 - b) gestione delle convocazioni e degli incontri;
 - c) predisposizione e stesura dei verbali.

Paragrafo 6 – Gestione associata sviluppo risorse umane

- 6.1 La gestione associata in materia di sviluppo delle risorse umane, di cui alla lettera A6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti.
- 6.2 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;
 - b) programmazione dei corsi annuali;
 - c) organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione; il punteggio non è attribuito se detta attività è limitata allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 7 – Gestione associata degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio

- 7.1 La gestione associata in materia di edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, di cui alla lettera A7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione della generalità degli edifici, con esclusione delle funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.
- 7.2 La gestione associata non può essere limitata allo svolgimento di compiti istruttori e comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) inventario dei beni;
 - b) manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni e gestione degli eventuali rapporti contrattuali con i terzi, relativi a tali beni.
- 7.3 Nell'atto associativo dovrà essere chiaramente specificato se la gestione associata comprende, ovvero non comprende, anche gli interventi per la messa a norma degli edifici pubblici secondo la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Paragrafo 8 – Gestione associata delle strade comunali e verde pubblico

- 8.1 La gestione associata in materia di strade comunali e verde pubblico, di cui alla lettera A8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la cura delle strade comunali, dei giardini e dei parchi urbani.
- 8.2 La gestione associata non può essere limitata allo svolgimento di compiti istruttori e comprende le seguenti attività:
- a) inventario dei beni;
 - b) manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni, e gestione degli eventuali rapporti contrattuali con i terzi;
 - c) realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e installazione di quella verticale.

Paragrafo 9 – Gestione associata del demanio marittimo

- 9.1 La gestione associata in materia di demanio marittimo, di cui alla lettera A9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti:
- a) gestione delle procedure amministrative legate al regime demaniale;
 - b) gestione dei contratti di concessione.
- 9.2 Il punteggio è conseguibile solo se la gestione non è limitata allo svolgimento di compiti istruttori e solo per aggregazioni di Comuni che hanno gestito o devono gestire il demanio marittimo.

Paragrafo 10 – Gestione associata degli appalti di lavori

- 10.1 La gestione associata in materia di appalti di lavori, di cui alla lettera A10 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione delle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti di lavori. Le attività oggetto della gestione associata sono di natura istruttoria, e limitate ad alcuni sub-procedimenti; pertanto non è ammessa la gestione associata mediante delega ad uno dei soggetti partecipanti alla gestione medesima. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di stazione appaltante, che rimane invece in capo al singolo ente associato, tenuto altresì ad individuare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994. L'atto associativo può altresì prevedere che ciascun Comune possa avvalersi, non in via generale ma caso per caso, della facoltà attribuita dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 109 del 1994, conferendo alla Provincia o al Provveditorato alle opere pubbliche il compito di espletare, quale stazione appaltante, singole procedure di gara; al contrario, il ricorso generalizzato a detta forma di gestione degli appalti di lavori da parte di uno dei Comuni partecipanti alla gestione associata esclude l'attribuzione del punteggio per la gestione medesima.
- 10.2 In occasione della richiesta del contributo annuale, il punteggio relativo alla gestione associata può essere attribuito solo se è data dimostrazione che la gestione associata ha operato per almeno una procedura di appalto di lavori svolta nei dodici mesi precedenti la richiesta. E' altresì richiesto che, nel medesimo periodo, nessuna procedura di gara con bando per appalti di lavori sia stata avviata al di fuori della gestione associata.
- 10.3 Il punteggio è attribuito a condizione che i Comuni associati abbiano adottato un regolamento unico per l'espletamento delle gare d'appalto in forma associata, o abbiano provveduto ad uniformare i propri regolamenti.
- 10.4 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) redazione del bando di gara;
 - b) redazione della proposta di determinazione a contrarre;

- c) avvio e gestione delle procedure di scelta del contraente (pubblicazione del bando, ricezione delle domande di partecipazione, ecc);
- d) effettuazione delle verifiche dei requisiti dei partecipanti, ove ciò sia richiesto dalla procedura attivata;
- e) conclusione del procedimento e trasmissione degli atti alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Paragrafo 11 – Gestione associata degli appalti di forniture e di servizi

- 11.1 La gestione associata in materia di appalti di forniture e di servizi, di cui alla lettera A11 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione delle procedure di gara per forniture e servizi o per l'affidamento a terzi di pubblici servizi.
- 11.2 In occasione della richiesta del contributo annuale, il punteggio relativo alla gestione associata può essere attribuito solo se è data dimostrazione che la gestione associata ha operato per almeno una procedura di appalto svolta nei dodici mesi precedenti la richiesta. E' altresì richiesto che, nel medesimo periodo, nessuna procedura di gara con bando sia stata avviata al di fuori della gestione associata.
- 11.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:
 - a) redazione del bando di gara;
 - b) proposta di determinazione a contrarre;
 - c) avvio e gestione delle procedure di scelta del contraente (pubblicazione del bando, ricezione delle domande di partecipazione, ecc);
 - d) istruttoria tesa alla verifica dei requisiti dei partecipanti, ove necessaria;
 - e) convocazione della commissione giudicatrice;
 - f) conclusione del procedimento e trasmissione degli atti agli enti richiedenti.

Paragrafo 12 – Gestione associata del servizio economico finanziario

- 12.1 La gestione associata del servizio economico e finanziario, di cui alla lettera A12 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta la costituzione di un ufficio comune, avente compiti decisori, per i servizi finanziari, che esercita le funzioni in favore di tutti gli enti associati.
- 12.2 Per il conseguimento del punteggio, dagli atti associativi deve risultare che il responsabile del servizio finanziario associato svolge le seguenti funzioni e attività:
 - a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
 - b) espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
 - c) attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa;
 - d) segnalazione dei fatti che possono determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
 - e) annotazione delle entrate degli enti nelle scritture contabili;
 - f) rendicontazione dei contributi straordinari, per la parte di competenza;
 - g) gestione dei bilanci, con il compimento delle attività previste in capo al responsabile del servizio finanziario, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo I (entrate) e Capo II (spese) del decreto legislativo n. 267/2000;
 - h) intervento nelle operazioni di verifica straordinaria di cassa;
 - i) certificazioni di bilancio inerenti la gestione contabile;

- j) svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del rendiconto di gestione (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio), e cura degli adempimenti ad esso connessi;
 - k) cura dei rapporti, comprese la trasmissione e la ricezione degli atti, con i revisori dei conti e con i soggetti responsabili della tesoreria.
- 12.3 Deve inoltre essere previsto che il servizio finanziario associato svolga funzioni di supporto tecnico agli organi politici, di predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni, di proposta delle eventuali modifiche ai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli Comuni associati, al fine di renderli funzionali alla gestione associata.
- 12.4 Non è richiesto, ai fini del conseguimento del punteggio, che la gestione associata comprenda anche i servizi di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Paragrafo 13 – Gestione associata del controllo interno

- 13.1 La gestione associata in materia di controllo interno, di cui alla lettera A13 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne il controllo di gestione, e comporta lo svolgimento diretto da parte dell'ufficio addetto alla gestione associata delle seguenti attività:
- a) predisposizione di un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
 - b) individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
 - c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti;
 - d) verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - e) redazione periodica dei referti;
 - f) attività di supporto agli organi politici.

Paragrafo 14 – Gestione associata dell'ufficio tecnico

- 14.1 La gestione associata dell'ufficio tecnico, di cui alla lettera A14 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni e le attività comuni agli uffici tecnici esistenti presso i Comuni associati. Il punteggio pertanto può essere conseguito se l'esercizio associato è svolto mediante un solo ufficio tecnico, che opera al servizio di tutti Comuni partecipanti.
- 14.2 I compiti dell'ufficio tecnico associato devono essere specificamente indicati, in modo tale che risulti che l'ufficio associato assume su di sé le funzioni e le attività comuni agli uffici tecnici, non più operanti, dei singoli Comuni. Per le gestioni associate specificamente indicate, corrispondenti a quelle di altri paragrafi, spetta anche il punteggio di dette gestioni.

Paragrafo 15 – Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico

- 15.1 La gestione associata in materia di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, di cui alla lettera A15 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività facoltative di informazione istituzionale e la realizzazione, diffusione e qualificazione delle strutture di comunicazione istituzionale.
- 15.2 Il punteggio della gestione associata può essere conseguito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) è costituito un ufficio associato di comunicazione istituzionale, organizzato con sportelli presso ciascuno dei Comuni associati, in modo tale che sia assicurato l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti

amministrativi dei Comuni medesimi, la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni, anche mediante l'interconnessione telematica e il coordinamento delle reti civiche. L'ufficio garantisce la reciproca informazione fra l'ufficio medesimo, gli sportelli comunali ed altre strutture operanti nelle amministrazioni associate; al responsabile dell'ufficio associato è affidata l'organizzazione complessiva delle attività e del personale, compreso quello addetto agli sportelli comunali;

- b) è realizzato il coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico e, in più, è costituito un ufficio stampa unitario, che cura l'attività di informazione istituzionale per tutti i Comuni associati, e in particolare:
 - 1) i rapporti con i mezzi di informazione di massa;
 - 2) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi comunali;
 - 3) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata.
- 15.3 Il coordinamento di cui al punto 15.2, lettera b), consiste nell'armonizzazione delle attività degli uffici relazioni con il pubblico, finalizzata ad estendere l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti amministrativi dei Comuni e la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, anche mediante l'interconnessione telematica e il coordinamento delle reti civiche, a migliorare la reciproca informazione fra gli uffici relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nelle amministrazioni associate, e comporta l'individuazione di un soggetto responsabile del coordinamento.

Paragrafo 16 – Gestione associata ISEE

- 16.1 La gestione associata in materia di ISEE, di cui alla lettera A16 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative all'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- 16.2 La gestione associata deve prevedere che i soggetti richiedenti la prestazione sociale agevolata possano comunque presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso il Comune che eroga la prestazione, unitamente alla richiesta di questa, ovvero presso il Comune di residenza se la richiesta è rivolta a ricevere unicamente l'attestazione ISEE.
- 16.3 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e dei procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei regolamenti comunali per il recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
 - b) assistenza generale agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica; non è richiesto che l'assistenza riguardi anche gli aspetti fiscali della dichiarazione;
 - c) gestione delle banche dati ISEE locale, se costituite ai sensi della normativa vigente;
 - d) trasmissione dei dati delle dichiarazioni sostitutive uniche all'INPS e dei dati relativi ai provvedimenti assunti dagli enti associati sulla concessione e la revoca dei benefici economici di cui l'INPS sia competente per l'erogazione;
 - e) rapporti con l'INPS per l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui risultano beneficiari i residenti degli enti partecipanti alla gestione associata;
 - f) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche;

- g) rapporti con gli organi statali ed eventuale stipula di convenzioni per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- h) comunicazione agli enti erogatori delle prestazioni agevolate dell'ISEE attribuito al richiedente, ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'agevolazione;
- i) calcolo dell'ISEE per particolari prestazioni sociali agevolate, ove detto ISEE particolare sia previsto dai regolamenti, o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
- j) eventuale attivazione di convenzioni con i centri di assistenza fiscale.

Paragrafo 17 – Gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso ICI)

- 17.1 La gestione associata in materia di entrate tributarie e servizi fiscali, di cui alla lettera A17 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni relative ai seguenti tributi comunali: imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o canone di occupazione spazi pubblici.
- 17.2 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:
- a) predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi e loro aggiornamento;
 - b) supporto alla determinazione di tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
 - c) predisposizione della modulistica per il pagamento dei tributi;
 - d) gestione ordinaria dei tributi comunali (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
 - e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
 - f) contenzioso tributario;
 - g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

Paragrafo 18 – Gestione associata ICI

- 18.1 La gestione associata in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui alla lettera A18 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende, in relazione al suddetto tributo, le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:
- a) predisposizione dei regolamenti relativi all'ICI e loro aggiornamento;
 - b) supporto alla determinazione delle aliquote del tributo;
 - c) predisposizione della modulistica per il pagamento del tributo;
 - d) gestione ordinaria del tributo (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
 - e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
 - f) contenzioso tributario;
 - g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione del tributo ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

Paragrafo 19 – Gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali

- 19.1 La gestione associata in materia di servizi necroscopici e cimiteriali, di cui alla lettera A19 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti:

- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e per la compartecipazione al costo degli stessi;
- b) attività di custodia e manutenzione delle strutture; il punteggio non è attribuito se detta attività è limitata allo svolgimento di compiti istruttori;
- c) attività di informazione relativa alle diverse pratiche funerarie, agli adempimenti posteriori al decesso ed all'erogazione dei servizi.

Paragrafo 20 – Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello minimo di integrazione)

20.1 La gestione associata in materia di servizi informatici e telematici, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera A20 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio delle attività in almeno uno dei seguenti settori, affidati direttamente all'ufficio addetto alla gestione associata:

settore 1:

- a) assistenza, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici (web hosting, mail server, realizzazione e gestione del sito internet, sistema di sicurezza della rete e dei dati, ecc.);¹
- b) assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti interne dei Comuni partecipanti, delle interconnessioni alle reti telematiche della Regione Toscana da parte degli enti associati;
- c) ottimizzazione delle risorse informatiche esistenti e razionalizzazione degli acquisti dei servizi e delle forniture (software e hardware) inerenti la strumentazione informatica degli enti associati;
- d) costituzione di banche dati informatiche, e di sistemi di interconnessione tra tutti i Comuni partecipanti, funzionali allo svolgimento di almeno tre tra le gestioni associate in corso tra i Comuni stessi, che devono essere espressamente indicate nell'atto associativo;

settore 2:

- a) cura dell'effettiva utilizzazione, da parte di tutti i Comuni associati, di almeno tre dei servizi offerti dalla rete telematica della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.²
- b) partecipazione in forma associata ad almeno uno dei progetti di *e.toscana*, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 febbraio 2003, n. 20, e successive modificazioni.

20.2 Per la gestione associata di cui al settore 2, nell'atto associativo deve risultare che sia attribuita all'ente responsabile della gestione la competenza esclusiva, in luogo dei singoli Comuni, per lo svolgimento delle attività e dei rapporti tecnico-giuridici derivanti dall'adesione alla rete telematica regionale.

20.3 Per conseguire il punteggio è necessario dare dimostrazione che i servizi sono già stati attivati e che le banche dati sono già state realizzate.

20.4 La gestione associata non esclude la potestà dei singoli enti di stipulare nuove adesioni alla rete, per i servizi non compresi nella gestione medesima.

Paragrafo 21 – Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)

21.1 La gestione associata in materia di servizi informatici e telematici, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera A21 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio delle attività in entrambi i settori

¹ Modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004

² Modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004

indicati nel precedente paragrafo 20, restano ferme le altre previsioni del medesimo paragrafo 20.

Paragrafo 22 – Gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA)

- 22.1 La gestione associata in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla lettera B1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio associato delle procedure, di competenza comunale, di valutazione di impatto ambientale o di verifica connessa alla valutazione di impatto ambientale.
- 22.2 La gestione associata comprende le procedure di impatto ambientale relative ai progetti, indicati nell'allegato A3 alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, che ricadono interamente nel territorio di un singolo Comune partecipante all'associazione.
- 22.3 La gestione associata comprende altresì le procedure di verifica relative ai progetti, indicati nell'allegato B3 alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, che ricadono integralmente nel territorio di un singolo Comune partecipante all'associazione.
- 22.4 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di esprimere i pareri.

Paragrafo 23 – Gestione associata dei piani regolatori generali, delle varianti e dei piani strutturali

- 23.1 La gestione associata in materia di piani regolatori generali, varianti e piani strutturali, di cui alla lettera B2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne, negli ambiti suddetti, le funzioni tecnico-amministrative di competenza comunale, individuate dalla legislazione regionale sul governo del territorio.
- 23.2 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:
 - a) supporto ai Sindaci per l'esame dei piani regionali e provinciali;
 - b) predisposizione dei piani strutturali;
 - c) cura del procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento del piano strutturale e predisposizione delle varianti, anche mediante la promozione e la partecipazione agli accordi di pianificazione;
 - d) predisposizione dei regolamenti urbanistici e cura del procedimento di formazione ed approvazione dei regolamenti medesimi;
 - e) predisposizione delle valutazioni sugli effetti ambientali dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici;
 - f) assicurazione della corretta informazione e partecipazione del pubblico, in collaborazione con il garante dell'informazione.
- 23.3 Per conseguire il punteggio, non è richiesto di estendere la gestione associata alle attività inerenti il programma integrato o il piano complesso di intervento.
- 23.4 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.
- 23.5 I piani regolatori elaborati restano comunque distinti per ciascun Comune.

Paragrafo 24 – Gestione associata dei piani urbanistici attuativi

- 24.1 La gestione associata in materia di piani urbanistici attuativi, di cui alla lettera B3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i piani attuativi definiti dalla legislazione regionale sul governo del territorio.
- 24.2 La gestione associata deve pertanto fare riferimento agli strumenti urbanistici di dettaglio che devono essere approvati dai Comuni, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d' intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l' efficacia:
- a) dei piani particolareggiati;
 - b) dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare;
 - c) dei piani per gli insediamenti produttivi;
 - d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - e) dei piani di lottizzazione;
 - f) dei programmi di recupero urbano.
- 24.3 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:
- a) predisposizione dei piani suddetti o delle varianti ad essi;
 - b) studi e valutazioni sugli effetti ambientali dei piani attuativi;
 - c) cura delle procedure di approvazione dei piani attuativi;
 - d) informazione e partecipazione del pubblico al procedimento.
- 24.4 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

Paragrafo 25 – Gestione associata del regolamento edilizio

- 25.1 La gestione associata in materia di regolamento edilizio, di cui alla lettera B4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative al regolamento di cui agli articoli 2, comma 4, e 4 del DPR n. 380 del 2001. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze; nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento ne indica le funzioni. Il regolamento elenca ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre ai fini delle autorizzazioni in materia edilizia.
- 25.2 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:
- a) predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi dei Comuni associati;
 - b) cura del procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti.
- 25.3 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I regolamenti così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

Paragrafo 26 – Gestione associata della protezione civile

- 26.1 La gestione associata in materia di protezione civile, di cui alla lettera B5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'adozione di un piano intercomunale di protezione civile e la costituzione di una corrispondente organizzazione per la sua gestione. Peraltro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1981 e dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, il Sindaco è autorità di Protezione civile, che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
- 26.2 L'atto associativo indica le modalità di approvazione del piano intercomunale di protezione civile, specificando se esso è rimesso all'approvazione di un solo ente a ciò espressamente delegato, ovvero se – ferma restando l'unicità del piano – esso deriva dalla coerente sommatoria delle statuizioni dei diversi Comuni.
- 26.3 La gestione associata comporta l'attivazione di un centro intercomunale di protezione civile, ossia di una struttura unitaria permanente e ordinaria, dotata di personale, di locali e di adeguata strumentazione.
- 26.4 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:
- a) predisposizione di un unico piano di protezione civile per tutti i Comuni interessati, che integra e sostituisce i singoli piani comunali ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003;
 - b) svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 67 del 2003;
 - c) organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli Comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale di protezione civile e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - d) organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
 - e) formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
 - f) gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).
- 26.5 Ai sensi della legge regionale n. 67 del 2003, l'incentivazione delle gestioni associate in materia di protezione civile è ammessa solo se effettivamente attivata prima del 1° gennaio 2006.

Paragrafo 27 – Gestione associata SIT e cartografia

- 27.1 La gestione associata in materia di SIT e cartografia, di cui alla lettera B6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative all'attivazione e alla gestione su scala locale del Sistema informativo territoriale previsto dalla legislazione regionale.
- 27.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:
- a) individuazione, raccolta ed organizzazione sistematica dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio;
 - b) integrazione degli elementi cartografici con i dati provenienti dalle indagini statistiche e di settore;
 - c) creazione e aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (strumenti urbanistici, gestione toponomastica, autorizzazioni e

concessioni edilizie o commerciali, piani di settore); aggiornamenti speditivi delle cartografie;

- d) supporto alle attività di pianificazione e programmazione;
- e) diffusione al pubblico delle cartografie;
- f) gestione dei rapporti e dei contratti con soggetti esterni;
- g) gestione dei flussi informativi verso SIT della Provincia e della Regione;
- h) gestione del sistema in rete.

Paragrafo 28 – Gestione associata del catasto

- 28.1 La gestione associata in materia di catasto, di cui alla lettera B7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i rapporti con le Agenzie per il Territorio e l'effettiva apertura di almeno uno sportello che garantisca un servizio inerente le visure e le certificazioni catastali, per il territorio di tutti i Comuni associati³
- 28.2 A decorrere dall'emanazione degli appositi atti per il trasferimento effettivo delle funzioni ai Comuni, ai sensi del DPCM 19 dicembre 2000, per conseguire il punteggio è necessario che la gestione associata comprenda anche le funzioni effettivamente trasferite ai Comuni tra quelle previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Paragrafo 29 – Gestione associata vincolo idrogeologico

- 29.1 La gestione associata in materia di vincolo idrogeologico, di cui alla lettera B8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti, da affidare direttamente all'ufficio addetto alla gestione associata:
- a) armonizzazione degli adempimenti per l'espressione dei pareri e il rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.);
 - b) espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - c) rilascio, da parte dell'ufficio addetto alla gestione associata, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
 - 1) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - 2) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.

Paragrafo 30 – Gestione associata dell'ufficio espropri (livello minimo di integrazione)

- 30.1 La gestione associata dell'ufficio espropri, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera B9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività istruttorie inerenti le espropriazioni per pubblica utilità, svolte dall'ufficio addetto alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
- 30.2 L'ufficio addetto alla gestione associata deve essere preposto alla cura del procedimento e alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative di competenza dei Comuni associati ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR n. 327 del 2001; resta pertanto di competenza dei singoli Comuni l'emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, o delle singole fasi di

³ Modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004

esso. Il responsabile dell'ufficio associato ne organizza l'attività e svolge le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del DPR n. 327 del 2001.

- 30.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono essere attribuite almeno le competenze inerenti:
- a) la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli interessati al procedimento;
 - b) la valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità;
 - c) la predisposizione degli atti per le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione;
 - d) la predisposizione degli atti per la determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva;
 - e) la predisposizione degli atti per le cessioni volontarie dei beni;
 - f) la predisposizione dei provvedimenti di esproprio, con i contenuti di cui all'articolo 23 del DPR n. 327 del 2001, e il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione;
 - g) la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo delle successive formalità;
 - h) la cura delle procedure di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.

Paragrafo 31 – Gestione dell'ufficio espropri (livello avanzato di integrazione)

- 31.1 La gestione associata dell'ufficio espropri, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera B10 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività istruttorie e decisorie inerenti le espropriazioni per pubblica utilità, svolte da un apposito ufficio addetto alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
- 31.2 L'ufficio addetto alla gestione associata deve essere costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DPR n. 327 del 2001, con esclusione della convenzione di delega in favore di uno dei Comuni partecipanti all'associazione. L'ufficio deve essere preposto, con compiti istruttori e decisorie, a tutti i procedimenti espropriativi, relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di competenza dei Comuni associati, e dunque sia alla cura dei vari procedimenti che alla adozione dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative.
- 31.3 Al responsabile dell'ufficio devono altresì essere attribuiti i poteri di cui all'articolo 6, comma 7, del DPR n. 327 del 2001. Dall'atto associativo deve risultare che all'ufficio è attribuita la competenza per le attività inerenti:
- a) la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli interessati al procedimento;
 - b) la valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità;
 - c) le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione;
 - d) la determinazione ed il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva;
 - e) le cessioni volontarie dei beni;
 - f) la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di esproprio, con i contenuti di cui all'articolo 23 del DPR n. 327 del 2001, ed il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione;
 - g) la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo delle successive formalità;

- h) la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio;
- i) la cura delle attività relative alla eventuale difesa in giudizio delle amministrazioni.

Paragrafo 32 – Gestione associata dello sportello unico per l'edilizia

- 32.1 La gestione associata dello sportello unico per l'edilizia, di cui alla lettera B11 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività, i procedimenti e le funzioni comunali relative al rilascio delle concessioni edilizie di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 52 del 1999, e all'accertamento dei requisiti di inizio attività di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 52 del 1999.
- 32.2 L'ufficio addetto alla gestione associata, nel rispetto delle competenze e dei procedimenti indicati dalla legge regionale n. 52 del 1999, deve svolgere i compiti dello sportello unico per l'edilizia per tutti i Comuni associati, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 380 del 2001; ad esso, inoltre, deve essere affidata la cura del sub-procedimento relativo ai soli aspetti edilizi in materia di attività produttive, in relazione alle procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
- 32.3 Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia svolge tutte le funzioni ed attività che la legge regionale n. 52 del 1999 attribuisce al responsabile del procedimento.
- 32.4 Dall'atto associativo deve risultare attribuita all'ufficio associato la cura delle seguenti funzioni e attività:
 - a) la ricezione delle domande di concessione, dei permessi di costruire, delle denunce di inizio attività e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità;
 - b) l'individuazione e la comunicazione all'interessato del nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) la verifica sulla completezza della documentazione presentata, secondo le prescrizioni stabilite dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti nei singoli Comuni associati;
 - d) la fornitura delle informazioni in materia edilizia ed urbanistica, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, contenente gli elementi normativi, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, l'elencazione delle domande presentate, lo stato del loro iter procedurale ecc.;
 - e) l'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) la cura della fase istruttoria preordinata al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, delle certificazioni e delle determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale ed edilizio;
 - g) l'acquisizione diretta, ove necessario, del parere dell'azienda USL e dei Vigili del fuoco; la cura dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
 - h) la redazione di una relazione, contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto, accompagnata dalla valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e la formulazione di una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo;

- i) gli adempimenti successivi preordinati al perfezionamento ed all'efficacia del provvedimento finale, tra cui le notifiche e le forme di pubblicità previste dalle normative in materia.
- 32.5 Nell'atto associativo deve essere stabilito se all'ufficio è attribuita anche l'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 33 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello minimo di integrazione)

- 33.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera C1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività di organizzazione generale della polizia municipale e talune funzioni e servizi inerenti i compiti di polizia amministrativa locale. La gestione associata, così come successivamente specificata, deve comportare lo svolgimento di compiti decisori.
- 33.2 La gestione associata deve riguardare l'uniformazione e scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti della polizia municipale e lo svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia stradale.
- 33.3 La gestione associata deve altresì riguardare almeno una delle seguenti attività, funzioni e servizi:
- a) costituzione di una struttura operativa centralizzata delle comunicazioni di servizio;
 - b) polizia edilizia e polizia ambientale;
 - c) polizia commerciale ed annonaria;
 - d) polizia tributaria;
 - e) altre attività di gestione amministrativa di competenza dei servizi di polizia municipale.

Paragrafo 34 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello intermedio di integrazione)

- 34.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello intermedio di integrazione, di cui alla lettera C2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 33, punti 33.1 e 33.2, e in più, di almeno due delle attività, funzioni e servizi indicati al punto 33.3.

Paragrafo 35 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello avanzato di integrazione: costituzione del corpo unico di polizia municipale)

- 35.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera C3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la costituzione del corpo unico di polizia municipale, avente le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione regionale.
- 35.2 La gestione associata deve riguardare le funzioni, attinenti all'attività di polizia amministrativa locale, e gli altri compiti demandati dalla legge e dai regolamenti alla polizia municipale. Resta di competenza dei Sindaci dei singoli Comuni l'adozione delle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 4, e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 35.3 E' condizione per il conseguimento del punteggio l'avvenuta approvazione del regolamento di organizzazione del corpo, il cui contenuto deve avere riguardo, tra l'altro, al rapporto gerarchico tra comandante del corpo e agenti, e ai rapporti del comandante con gli organi di governo dei singoli Comuni associati.

Paragrafo 36 – Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia

- 36.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per la prima infanzia, di cui alla lettera D1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi previsti dalla normativa regionale, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 36.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi educativi per la prima infanzia siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 36.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime, per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi e per il loro accreditamento;
 - b) adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale;
 - c) attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati e accreditati;
 - d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali e ai servizi autorizzati e accreditati.
- 36.4 La gestione associata deve comportare altresì:
- a) la gestione dei nidi di infanzia presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - d) l'attivazione dei servizi domiciliari presso l'abitazione della famiglia e presso il domicilio degli educatori, che siano stati promossi dai Comuni;
 - e) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti;
 - f) la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.
- 36.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 36.2 e 36.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 36.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

- 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento pedagogico, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
- c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.
- 36.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 36.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 37 – Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

- 37.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani, di cui alla lettera D2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adolescenti e ai giovani, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 37.2 La gestione associata deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi, attività e interventi educativi per gli adolescenti e i giovani siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 37.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
 - b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
 - c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
 - d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali.
- 37.4 La gestione associata deve comportare altresì:

- a) la gestione dei servizi di continuità educativa per il tempo libero e nell'extrascuola, svolti anche in forma residenziale, presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione delle attività di Informagiovani presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
 - d) la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.
- 37.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 37.2 e 37.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 37.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi, le attività e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e delle attività e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
 - 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, supporto educativo, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
 - c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.
- 37.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 37.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 37.7 Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani (scuole, dei centri per l'infanzia, l'adolescenza, ecc.), l'atto associativo stabilisce anche le relazioni dell'ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l'unitarietà dei compiti ad esso affidati.

Paragrafo 38 – Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti

- 38.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per l'educazione degli adulti, di cui alla lettera D3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225

- del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adulti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 38.2 La gestione associata deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi, attività e interventi educativi per gli adulti siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 38.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
 - b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
 - c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
 - d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali.
- 38.4 La gestione associata deve comportare altresì:
- a) la gestione delle attività corsuali e seminariali esistenti o promosse sul territorio dai Comuni associati;
 - b) la gestione dei circoli di studio esistenti o promossi sul territorio dai Comuni associati;
 - c) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;
 - d) la gestione dei rapporti con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono gestiti da questi o che sono attivati o realizzati dai Comuni mediante affidamenti a terzi.
- 38.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 38.2 e 38.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 38.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi, le attività e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e delle attività e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
 - 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, supporto educativo, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

- 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
 - c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.
- 38.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 36.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 38.7 Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adulti (scuole, comitati locali, ecc.), l'atto associativo stabilisce anche le relazioni dell'ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l'unitarietà dei compiti ad esso affidati.

Paragrafo 39 – Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello minimo di integrazione)

- 39.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera D4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.
- 39.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, per l'erogazione di borse di studio e di assegni di studio.
- 39.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno uno dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:
- a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;
 - e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 40 – Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente (livello intermedio di integrazione)

- 40.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, livello intermedio di integrazione, di cui alla lettera D5 dell’allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell’obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all’erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
- 40.2 All’ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, per l’erogazione di borse di studio e di assegni di studio.
- 40.3 All’ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno tre dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:
- a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
 - d) erogazione dei contributi per l’acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;
 - e) convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l’attribuzione dei contributi per le scuole dell’infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 41 - Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente (livello avanzato di integrazione)

- 41.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera D6 dell’allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell’obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all’erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
- 41.2 All’ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, per l’erogazione di borse di studio e di assegni di studio.
- 41.3 All’ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno quattro dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

- a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
- b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
- c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
- d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;
- e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 42 – Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello minimo di integrazione)

- 42.1 La gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera E1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ad almeno uno dei predetti servizi e strutture, e comporta che all'ufficio ad essa addetto sia affidato lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) gestione del patrimonio (reperimento, acquisizione, conservazione e custodia);
 - c) cura del servizio all'utenza;
 - d) tenuta e aggiornamento dell'inventario;
 - e) gestione delle risorse finanziarie;
 - f) predisposizione di una regolamentazione, che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
 - g) definizione delle eventuali carte dei servizi.
- 42.2 All'ufficio addetto alla gestione associata delle biblioteche comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, almeno lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività seguenti, di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale n. 35 del 1999:
- a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze dell'utenza;
 - b) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari;
 - c) l'assistenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
 - d) l'offerta di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;
 - e) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità;
 - f) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
 - g) il concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino.
- 42.3 All'ufficio addetto alla gestione associata degli archivi storici comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività seguenti, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1999:
- a) la conservazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione corrente delle rispettive comunità;

- b) la fruizione del pubblico, tesa a garantire l'informazione, la ricerca e lo studio e per promuovere i legami e le identità territoriali;
 - c) la classificazione, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri atti, documenti e l'informazione su qualsiasi supporto registrata.
- 42.4 La gestione associata degli archivi comprende le funzioni inerenti l'archivio storico e l'archivio di deposito, e può essere oggetto di incentivazione solo ove sia dimostrato che essa non rientra nella gestione delle biblioteche.
- 42.5 All'ufficio addetto alla gestione associata dei musei comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, lo svolgimento diretto, nel rispetto della legge regionale n. 89 del 1990 e tenuto conto degli standard di funzionamento per il settore museale, delle funzioni e delle attività seguenti:
- a) l'apertura al pubblico;
 - b) l'informazione, la comunicazione e la promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
 - c) l'attivazione dei servizi al pubblico;
 - d) l'attivazione di strutture e servizi per la conservazione, la custodia e la sicurezza dei beni;
 - e) l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;
 - f) la redazione e l'aggiornamento degli statuti e regolamenti museali vigenti.
- 42.6 Le gestioni associate sono compatibili con le altre forme di coordinamento in rete dei servizi, previste dalle vigenti leggi regionali in materia.

Paragrafo 43 – Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello avanzato di integrazione)

- 43.1 La gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera E2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ad almeno due dei predetti servizi e strutture. Per l'attribuzione del punteggio, devono osservarsi le altre disposizioni del paragrafo 42.

Paragrafo 44 – Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale

- 44.1 La gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale, di cui alla lettera E3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta che all'ufficio addetto alla gestione associata sia attribuito il compito di svolgere direttamente almeno le seguenti attività:
- a) gestione dei teatri presenti nel territorio dei Comuni associati;
 - b) gestione dei servizi culturali e ricreativi attivati nel territorio dei Comuni associati e svolti nelle strutture a ciò dedicate in via esclusiva,
 - c) rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza dei Comuni associati in materia di spettacoli e rappresentazioni teatrali;
 - d) coordinamento unitario delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale, promosse dai Comuni associati;
 - e) programmazione unitaria degli eventi culturali di rilevanza sovracomunale.
- 44.2 La gestione associata deve comportare che le attività siano presenti ovvero promosse nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sulle attività medesime e sulle modalità per la loro fruizione.

Paragrafo 45 – Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie

- 45.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi in favore delle famiglie, di cui alla lettera F1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative alla concessione di contributi per il sostegno della maternità e dei nuclei familiari in condizione di disagio economico, ai servizi di sostegno alla genitorialità e alla nascita, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 45.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 45.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei benefici economici e dei servizi, e per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti;
 - b) cura dell'istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni.
- 45.4 La gestione associata deve comportare altresì lo svolgimento di almeno uno dei seguenti servizi e attività:
- a) la gestione dei contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto e di contributi riconducibili al "minimo vitale", per persone o nuclei familiari in stato di bisogno, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione dei servizi e delle attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 45.5 In alternativa a quanto previsto al punto 45.4, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 45.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 45.2 e 45.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 45.4 e 45.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

- 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
- c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi ove prevista.
- 45.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 45.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 46 – Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e i minori

- 46.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per l'infanzia e i minori, di cui alla lettera F2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi alla tutela dei minori e allo sviluppo delle loro capacità relazionali, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 46.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 46.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.
- 46.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:
- a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione delle attività extra-scolastiche, estive e di assistenza educativa domiciliare, attivate o promosse sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - d) la gestione dei servizi e degli interventi per l'affidamento temporaneo di minori, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - e) la gestione dei servizi per l'adozione, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

- 46.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 46.2 e 46.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 46.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
 - 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.
- 46.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 46.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 47 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico

- 47.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico, di cui alla lettera F3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi alla tutela dei soggetti con disabilità, per gli aspetti di assistenza sociale, socio-educativa, di socializzazione e riabilitazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 47.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 47.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti. L'atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività di cui al punto 47.4, siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione grave disabilità, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
- 47.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione dei servizi domiciliari, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali (comunità alloggio protetto, centro diurno socio educativo e riabilitativo, ecc.), attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - d) gestione dei servizi di trasporto sociale per disabili;
 - e) gestione degli interventi di sostegno scolastico.
- 47.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 47.2 e 47.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 47.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
 - 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.
- 47.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 47.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 48 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani

- 48.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani, di cui alla lettera F4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i servizi e le attività comunali relativi alla tutela delle persone anziane, per gli aspetti di assistenza sociale e di socializzazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 48.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

- 48.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti. L'atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività di cui al punto 48.4 o degli interventi di cui al punto 48.5, siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione di grave disagio, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
- 48.4 La gestione associata deve comportare altresì lo svolgimento di almeno due dei seguenti servizi e attività:
- a) la gestione dell'assistenza domiciliare sociale, integrata, continuativa o dedicata, attivata o promossa sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani (residenze assistite, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni per non autosufficienti, ecc.), attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione dei centri di aggregazione sociale e delle "vacanze anziani", attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 48.5 In alternativa a quanto previsto al punto 48.4, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 48.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 48.2 e 48.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 48.4 e 48.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti ai servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
 - 1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
 - 2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - 3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
 - c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi ove prevista.
- 48.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 48.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 49 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale nell’area delle dipendenze

- 49.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale nell’area delle dipendenze, di cui alla lettera F5 dell’allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi all’accoglienza, alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti tossicodipendenti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
- 49.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l’accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 49.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l’accesso da parte degli utenti.
- 49.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:
- a) la gestione dei centri di accoglienza e delle strutture residenziali e semiresidenziali, nei quali si svolge l’attività socio-terapeutica e l’attuazione del piano educativo individualizzato in collaborazione con il SERT, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - b) la gestione dei centri di prevenzione della tossicodipendenza e delle attività di prevenzione sociale, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
 - c) la gestione delle attività e dei progetti di reinserimento lavorativo, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 49.5 In alternativa a quanto previsto al punto 49.4, all’ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.
- 49.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 49.2 e 49.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 49.4 e 49.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:
- a) attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti ai servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
 - b) attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall’atto associativo deve risultare che:
 - 1) l’indirizzo sull’attività dell’ufficio addetto alla gestione associata è affidato all’organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall’atto associativo;
 - 2) l’ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all’organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di sostegno socio-terapeutico, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l’acquisto

di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.

49.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 49.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 50 – Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione)

50.1 La gestione associata in materia di servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera F6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi per l'accoglienza, l'integrazione sociale e il sostegno abitativo, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

50.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale. All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

50.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno tre dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

- a) gestione dei centri di accoglienza e di ascolto, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
- b) organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
- c) gestione di attività sociali e culturali di educazione alla multiculturalità, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
- d) gestione degli interventi di sostegno abitativo, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

50.4 In alternativa a quanto previsto al punto 50.3, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

Paragrafo 51 – Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello avanzato di integrazione)

51.1 La gestione associata in materia di servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera F7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali di cui al paragrafo 50, e, in più, la gestione di servizi residenziali di accoglienza, già operativi sul territorio dei Comuni associati, per un numero di utenti non inferiore a 5 ospiti ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5.000.

Paragrafo 52 – Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nell'area materno-infantile

- 52.1 La gestione associata in materia di servizi comunali nell'area materno-infantile, di cui alla lettera F8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative al sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e la prevenzione degli abusi sui minori e sulle donne.
- 52.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
- 52.3 Il punteggio può essere conseguito solo se la gestione associata avviene mediante il consorzio "Società della salute" e se altresì i Comuni hanno realizzato le gestioni associate di cui ai paragrafi 45 e 46 (interventi in favore della famiglia e servizi e interventi per l'infanzia e per i minori).
- 52.4 La gestione associata deve comprendere le attività specificamente previste in materia di materno-infantile dalla programmazione della zona socio sanitaria.

Paragrafo 53 – Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- 53.1 La gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla lettera F9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, come inserito dal punto 2 della presente deliberazione, comporta la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, di cui alla legge regionale n. 47 del 1991, e successive modificazioni, a soggetti privati per eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:
- a) civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;
 - b) condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti.
- 53.2 Il punteggio è attribuito se la gestione associata comporta lo svolgimento delle attività amministrative decisorie ed è attivata entro la data del 31 dicembre 2005.

Paragrafo 54 – Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive

- 54.1 La gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, di cui alla lettera G1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta la creazione, ai sensi dell'art. 24, 1° comma D.Lgs 112/98, di una struttura che svolge le funzioni di sportello unico per tutti i Comuni associati.
- 54.2 La gestione associata comporta l'attribuzione al responsabile della struttura delle funzioni di direzione e coordinamento del procedimento unico, e di adozione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego.
- 54.3 Il responsabile dello sportello unico associato in particolare:
- a) cura le attività di informazione e di assistenza al pubblico;
 - b) svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le domande di realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi e strutture ricettive turistiche;
 - c) cura la raccolta delle domande, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni da parte dell'interessato;

- d) si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica;
- e) richiede alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti, incluso il rilascio delle concessioni edilizie;
- f) esercita poteri di impulso, diffida ed eventualmente messa in mora, nei confronti degli uffici e delle amministrazioni;
- g) accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, e verifica la conformità delle stesse ai piani ed alle normative vigenti;
- h) compie i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni;
- i) indice le conferenze dei servizi, ovvero propone l'indizione delle conferenze al Sindaco competente;
- j) affida specifiche fasi del procedimento alle strutture tecniche di cui all'articolo 8 del DPR n. 447 del 1998;
- k) fissa il collaudo degli impianti autorizzati;
- l) riscuote le somme relative alle spese a carico dell'interessato, riversandole sulle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento;
- m) predispone il regolamento di svolgimento delle funzioni dello sportello unico associato.

Paragrafo 55 – Gestione associata delle funzioni in materia di turismo

- 55.1 La gestione associata in materia di turismo, di cui alla lettera G2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne seguenti le funzioni comunali:
- a) autorizzazioni e controlli in materia di strutture ricettive;
 - b) autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali.
- 55.2 La gestione associata può essere realizzata anche mediante lo sportello unico delle attività produttive o mediante lo sportello unico per il turismo di cui all'articolo 9 della legge n. 135 del 2001.
- 55.3 Ove i Comuni associati abbiano attivato la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive, per conseguire anche il punteggio in materia di turismo è necessario che allo sportello unico sia espressamente conferita anche la competenza sulle attività turistiche professionali.

Paragrafo 56 – Gestione associata, mediante ufficio unico, del supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate

- 56.1 La gestione associata delle attività di supporto alle gestioni associate, di cui alla lettera H1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la costituzione di un ufficio comune per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate e per le attività volte al miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, alla promozione di ulteriori gestioni associate, alla valutazione delle esperienze associative realizzate.
- 56.2 L'ufficio addetto alla gestione associata delle attività di supporto deve svolgere funzioni di sovrintendenza generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate e, pertanto, ad esso devono essere affidati i seguenti compiti:
- a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;

- b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei Comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
 - c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il migliore funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative delle gestioni associate e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;
 - d) attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione dell' esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell' effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L' attività consiste: nell' analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi. L'ufficio preposto all' attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate;
 - e) attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
 - f) supporto alle Giunte comunali ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
 - g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative; proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli enti associati.
- 56.3 Il responsabile dell'ufficio di supporto può ricoprire non più di un altro incarico di responsabile di gestione associata, non esclusione della gestione associata del controllo interno.⁴

Paragrafo 57 – Gestione associata dell'ufficio del Difensore civico comunale

57.1 La gestione associata dell'ufficio del Difensore civico, di cui alla lettera H2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che sia già avvenuta la nomina del Difensore civico comune a tutti gli enti associati. L'atto associativo deve assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dagli statuti e dai regolamenti dei singoli Comuni e la piena funzionalità dell'ufficio del Difensore civico presso tutti i Comuni associati.

Paragrafo 58 – Gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità

58.1 La gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità, di cui alla lettera H3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, ed è finalizzata alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

58.2 Il punteggio può essere attribuito solo se è predisposto un programma di attività e interventi, da realizzarsi in tutto o in parte entro un anno dall'attivazione della

⁴ Modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004

gestione associata. Negli anni successivi alla prima concessione del contributo, il punteggio è attribuito solo se è data dimostrazione dell'attuazione del programma.

Paragrafo 59 – Gestione associata del servizio statistico (livello minimo di integrazione)

- 59.1 La gestione associata del servizio statistico, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera H4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le rilevazioni statistiche contenute nel programma statistico nazionale e talune attività di supporto ai Comuni associati.
- 59.2 La gestione associata (ufficio statistico di coordinamento, che assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati, con sezioni statistiche distaccate o con nomina di referenti statistici) deve avvenire secondo le indicazioni contenute nella circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan.
- 59.3 La gestione associata comprende le seguenti attività:
- a) effettuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri uffici dei Comuni, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
 - b) promozione ed effettuazione di attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, attraverso la definizione di un programma di lavoro comune;
 - c) predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal PSN o finalizzate al soddisfacimento delle esigenze informative dei Comuni e di notiziari periodici di dati statistici.

Paragrafo 60 – Gestione associata del servizio statistico (livello medio di integrazione)

- 60.1 La gestione associata del servizio statistico, livello medio di integrazione, di cui alla lettera H5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività di cui al paragrafo 59 e, in più:
- a) l'adozione di pareri sui provvedimenti dei Comuni in cui vengono in rilievo dati statistici;
 - b) il coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile, nonché dell'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei Comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici;
 - c) il coordinamento delle attività necessarie per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Paragrafo 61 – Gestione associata del servizio statistico (livello avanzato di integrazione)

- 61.1 La gestione associata del servizio statistico, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera H6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività di cui ai paragrafi 59 e 60, e, in più:
- a) lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 681 del 1996;
 - b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promozione dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale.

Paragrafo 62 – Gestione associata dei canili

62.1 La gestione associata dei canili, di cui alla lettera H7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili municipali e dei canili rifugio di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n.43, e successive modificazioni. Il punteggio non è attribuito se le funzioni sono limitate allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 63 – Gestione associata dei mattatoi

63.1 La gestione associata dei mattatoi, di cui alla lettera H8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, deve avere ad oggetto le funzioni di realizzazione e conduzione del servizio di macellazione. Il punteggio non è attribuito se le funzioni sono limitate allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 64 – Gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco

64.1 La gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui alla lettera B12 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, come inserito dal punto 3 della presente deliberazione, concerne le attività e le funzioni, di carattere istruttorio e decisorio, per l'istituzione e la gestione di detto catasto, ai sensi dell'articolo 70 - *ter* della legge regionale n. 39 del 2000.

64.2 Il punteggio è attribuito a condizione che il catasto sia già stato istituito.

2. A decorrere dall'anno 2004, all'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 è aggiunta, dopo la lettera "F8 – Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nell'area materno-infantile" la seguente: "F9 – Gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche". Per la suddetta gestione è attribuito un punteggio pari a 1.
3. A decorrere dall'anno 2004, all'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 è aggiunta, dopo la lettera "B11 – Gestione associata dello sportello unico per l'edilizia" la seguente: "B12 – Gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco". Per la suddetta gestione è attribuito un punteggio pari a 1.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale della
Presidenza
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
VALERIO PELINI